



Il Ministro

per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Decreto recante ripartizione, per l'anno 2009, del fondo di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.





Il Ministro

per la pubblica amministrazione e l'innovazione

- VISTO il comma 17, primo periodo, dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al medesimo articolo 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato;
- VISTO il citato comma 17, periodi terzo e quarto, ove è previsto che le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente, la cui dotazione finanziaria è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009;
- VISTO il citato comma 17, periodo quinto, ove è previsto che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del predetto fondo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22 del medesimo articolo 61, e che un'ulteriore quota del predetto fondo può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2;
- VISTO il comma 22 del citato articolo 61, con il quale la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al citato comma 17;
- VISTO il comma 2 dell'articolo 67 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali





Il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione

previste nell'allegato B del citato decreto legge, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali, sono disapplicate;

CONSIDERATO anche quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 30 ottobre 2008 in ordine al recupero delle risorse ridotte ai sensi dell'articolo 67, commi 2 e 5, del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato", emanato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, aggiunto dall'articolo 7-ter, comma 15, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

VISTO l'articolo 2, comma 32, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2009), in base al quale, a decorrere dall'anno 2009, il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa;

VISTO l'articolo 40, comma 3 bis, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, emanato in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, il quale prevede che la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare la finalità della tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;

CONSIDERATO che per quelle amministrazioni dello Stato che non ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, aggiunto dall'articolo 7-ter, comma 15, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nonché di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009, si ritiene opportuno dare omogenea attuazione all'impegno assunto dal Governo nel citato Protocollo del 30 ottobre 2009;





Il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione

CONSIDERATA l'esigenza di riconoscere per tutte le amministrazioni interessate alla disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 una quota pari al 75% delle corrispondenti somme finalizzate all'incentivazione del personale con riferimento all'anno 2008, al fine di assicurare omogeneità ed equità nella ripartizione delle risorse e in piena coerenza con quanto già riconosciuto per talune amministrazioni con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze datato 3 settembre 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 30 settembre 2009, Reg. 5, foglio 058;

CONSIDERATO che le assegnazioni di risorse previste dal presente provvedimento non eccedono il limite di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 127536 di riassegnazione di risorse di cui al terzo periodo del comma 17 a favore del capitolo 3077, in corso di perfezionamento.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con il quale l'On. Prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, con il quale all'On. Prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni...»

Decreta:

Articolo 1

(Risorse destinate alla tutela della sicurezza pubblica)

1. Per l'anno 2009, la somma di 100 milioni di euro a valere sul fondo di cui al comma 17, periodo quarto, dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è destinata all'acquisto di beni e servizi finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica.





Il Ministro

per la pubblica amministrazione e l'innovazione

2. Ai sensi dell'articolo 61, comma 17, periodo sesto, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la somma di cui al comma 1 è ripartita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, tra le unità previsionali di base.

Articolo 2

(Risorse destinate alla tutela del soccorso pubblico)

1. Per l'anno 2009, la somma di 10 milioni di euro a valere sul fondo di cui al comma 17, periodo quarto, dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è destinata all'acquisto di beni e servizi finalizzati alla tutela del soccorso pubblico.

Articolo 3

(Risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa)

1. Per l'anno 2009, a valere sul fondo di cui al comma 17, periodi terzo e quarto, dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle amministrazioni sotto indicate, per il finanziamento della contrattazione integrativa, è destinata la somma complessiva di euro 48.881.587,00 come risulta dal prospetto a seguire:

Amministrazioni	normativa disapplicata	risorse da destinare alla contrattazione integrativa
Ministero della difesa	art. 4- <i>bis</i> , comma 1, d.l. 19 gennaio 2005, n. 3, come modificato dall'art. 39- <i>vicies semel</i> , comma 42, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273; art. 4, comma 11, d.l. 31 gennaio 2008, n. 8.	11.250.000,00
Ministero delle politiche agricole e forestali	art. 1, comma 406, l. 23 dicembre 2005, n. 266.	1.162.500,00
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - settore trasporti	art. 8, comma 3, l. 16 marzo 2001, n. 88.	1.859.245,00
Ministero dell'economia e delle finanze	art. 3, comma 143, l. 24 dicembre 2003, n. 350.	3.750.000,00





Il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	art. 5, comma 2, l. 23 marzo 2001, n. 93; art. 1, comma 1, l. 31 luglio 2002, n. 179.	859.842,00
Ministero degli affari esteri	art. 4-bis, comma 2, d.l. 19 gennaio 2005, n. 3, come modificato dall'art. 1, comma 236, l. 23 dicembre 2005, n. 266; art. 1, comma 567, l. 27 dicembre 2006, n. 296.	6.750.000,00
Ministero dell'interno	art. 1-quinquies, comma 3, d.l. 31 marzo 2005, n. 45 e articolo 13-ter, comma 1, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, come modificati dall'art. 2, comma 1-quater, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272; art. 1, c.550, l. 27 dicembre 2006, n. 296; art. 3, comma 148, l. 24 dicembre 2007, n. 244.	13.500.000,00
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - settore infrastrutture	art. 1, comma 551, l. 27 dicembre 2006, n. 296.	4.500.000,00
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	art. 1, comma 553, l. 27 dicembre 2006, n. 296.	5.250.000,00
TOTALE		48.881.587,00

Articolo 4
(Copertura finanziaria)

1. Le risorse di cui al presente decreto fanno carico sullo stanziamento di cui al capitolo 3077 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'importo complessivo di euro **158.881.587,00**.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Con successivo provvedimento verranno destinate alla contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le residue risorse comprese quelle di cui al terzo periodo dell'articolo 61, comma 17, del citato decreto.





Il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma **23 DIC. 2009**

3





Il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Decreto recante ripartizione, per l'anno 2009, del fondo di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.





Il Ministro

per la pubblica amministrazione e l'innovazione

- VISTO il comma 17, primo periodo, dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al medesimo articolo 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato;
- VISTO il citato comma 17, periodi terzo e quarto, ove è previsto che le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente, la cui dotazione finanziaria è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009;
- VISTO il citato comma 17, periodo quinto, ove è previsto che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del predetto fondo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22 del medesimo articolo 61, e che un'ulteriore quota del predetto fondo può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2;
- VISTO il comma 22 del citato articolo 61, con il quale la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al citato comma 17;
- VISTO il comma 2 dell'articolo 67 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali





Il Ministro

per la pubblica amministrazione e l'innovazione

previste nell'allegato B del citato decreto legge, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali, sono disapplicate;

CONSIDERATO anche quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 30 ottobre 2008 in ordine al recupero delle risorse ridotte ai sensi dell'articolo 67, commi 2 e 5, del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato", emanato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, aggiunto dall'articolo 7-ter, comma 15, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

VISTO l'articolo 2, comma 32, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2009), in base al quale, a decorrere dall'anno 2009, il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa;

VISTO l'articolo 40, comma 3 bis, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, emanato in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, il quale prevede che la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare la finalità della tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;

CONSIDERATO che per quelle amministrazioni dello Stato che non ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, aggiunto dall'articolo 7-ter, comma 15, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nonché di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009, si ritiene opportuno dare omogenea attuazione all'impegno assunto dal Governo nel citato Protocollo del 30 ottobre 2009;





Il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione

CONSIDERATA l'esigenza di riconoscere per tutte le amministrazioni interessate alla disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 una quota pari al 75% delle corrispondenti somme finalizzate all'incentivazione del personale con riferimento all'anno 2008, al fine di assicurare omogeneità ed equità nella ripartizione delle risorse e in piena coerenza con quanto già riconosciuto per talune amministrazioni con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze datato 3 settembre 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 30 settembre 2009, Reg. 5, foglio 058;

CONSIDERATO che le assegnazioni di risorse previste dal presente provvedimento non eccedono il limite di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 127536 di riassegnazione di risorse di cui al terzo periodo del comma 17 a favore del capitolo 3077, in corso di perfezionamento.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con il quale l'On. Prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, con il quale all'On. Prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni...»

Decreta:

Articolo 1

(Risorse destinate alla tutela della sicurezza pubblica)

1. Per l'anno 2009, la somma di 100 milioni di euro a valere sul fondo di cui al comma 17, periodo quarto, dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è destinata all'acquisto di beni e servizi finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica.





Il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione

2. Ai sensi dell'articolo 61, comma 17, periodo sesto, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la somma di cui al comma 1 è ripartita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, tra le unità previsionali di base.

Articolo 2

(Risorse destinate alla tutela del soccorso pubblico)

1. Per l'anno 2009, la somma di 10 milioni di euro a valere sul fondo di cui al comma 17, periodo quarto, dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è destinata all'acquisto di beni e servizi finalizzati alla tutela del soccorso pubblico.

Articolo 3

(Risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa)

1. Per l'anno 2009, a valere sul fondo di cui al comma 17, periodi terzo e quarto, dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle amministrazioni sotto indicate, per il finanziamento della contrattazione integrativa, è destinata la somma complessiva di euro 48.881.587,00 come risulta dal prospetto a seguire:

Amministrazioni	normativa disapplicata	risorse da destinare alla contrattazione integrativa
Ministero della difesa	art. 4- <i>bis</i> , comma 1, d.l. 19 gennaio 2005, n. 3, come modificato dall'art. 39- <i>vicies semel</i> , comma 42, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273; art. 4, comma 11, d.l. 31 gennaio 2008, n. 8.	11.250.000,00
Ministero delle politiche agricole e forestali	art. 1, comma 406, l. 23 dicembre 2005, n. 266.	1.162.500,00
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - settore trasporti	art. 8, comma 3, l. 16 marzo 2001, n. 88.	1.859.245,00
Ministero dell'economia e delle finanze	art. 3, comma 143, l. 24 dicembre 2003, n. 350.	3.750.000,00





Il Ministro

per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	art. 5, comma 2, l. 23 marzo 2001, n. 93; art. 1, comma 1, l. 31 luglio 2002, n. 179.	859.842,00
Ministero degli affari esteri	art. 4-bis, comma 2, d.l. 19 gennaio 2005, n. 3, come modificato dall'art. 1, comma 236, l. 23 dicembre 2005, n. 266; art. 1, comma 567, l. 27 dicembre 2006, n. 296.	6.750.000,00
Ministero dell'interno	art. 1-quinquies, comma 3, d.l. 31 marzo 2005, n. 45 e articolo 13-ter, comma 1, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, come modificati dall'art. 2, comma 1-quater, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272; art. 1, c.550, l. 27 dicembre 2006, n. 296; art. 3, comma 148, l. 24 dicembre 2007, n. 244.	13.500.000,00
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - settore infrastrutture	art. 1, comma 551, l. 27 dicembre 2006, n. 296.	4.500.000,00
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	art. 1, comma 553, l. 27 dicembre 2006, n. 296.	5.250.000,00
TOTALE		48.881.587,00

Articolo 4
(Copertura finanziaria)

1. Le risorse di cui al presente decreto fanno carico sullo stanziamento di cui al capitolo 3077 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'importo complessivo di euro **158.881.587,00**.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Con successivo provvedimento verranno destinate alla contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le residue risorse comprese quelle di cui al terzo periodo dell'articolo 61, comma 17, del citato decreto.





Il Ministro

per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma **23 DIC. 2009**

3

